

STATUTO

FORMATO FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA VINCENZO
PUPINO 72/A

Numero REA: TA - 200749

Codice fiscale: 03217690738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-06-2019 - Statuto completo	2
--	---

glieri nelle persone dei Signori Sapere Mariateresa e Labriola Rocco i quali accettano le cariche dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza ai sensi di legge.-----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, secondo quanto previsto dal vigente statuto sociale.---

La signora Milella Roberta viene autorizzata a svolgere tutte le pratiche per la costituzione della società e per le relative formalità pubblicitarie, apportando al presente atto ed all'allegato Statuto le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità.-----

-----ART. 8 - Esercizio sociale-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.---

-----ART. 9 - Formalità-----

La signora Milella Roberta viene dai comparenti delegata a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per la iscrizione della stessa nell'albo delle cooperative; all'uopo la signora Milella Roberta viene espressamente autorizzata dai comparenti ad introdurre da sola nel testo del presente Atto e dell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.-----

I comparenti precisano che la Società, ai sensi del disposto dell'art. 2519, c.2, c.c., adotta le norme sulla società a responsabilità limitata.-----

I comparenti danno atto che non viene nominato il Collegio Sindacale in quanto organo non obbligatorio ai sensi di legge.-----

-----ART. 10 - Spese-----

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero).-----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e completato di mia mano, su cinque fogli per diciannove pagine e quanto sin qui della presente; dello stesso ho dato lettura, unitamente all'allegato, alle parti che dichiarandolo conforme alla loro volontà lo approvano, e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.-----

Firmato: Milella Roberta, Sapere Mariateresa, Labriola Rocco. Nicola Tacente Notaio. Vi è il sigillo.-----

Allegato "A"-----

al repertorio n.1595-----

raccolta n.1283-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE, DURATA.-----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita una Società Cooperativa Sociale di tipo plurimo (cooperativa sociale di tipo A e B) a responsabilità limitata, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, a capitale varia-

bile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione sociale di:-----

"Formato Famiglia Società Cooperativa Sociale", validamente identificabile in sigla con la denominazione "F.F.-s.c.s.r.l.".-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

ARTICOLO 2 - SEDE-----

La Società ha sede nel Comune di Taranto.-----

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato, e istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.-----

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.-----

La Cooperativa potrà istituire uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea e non.-----

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in via Vincenzo Pupino n.72/A, p.t.- 74123 Taranto.-----

ARTICOLO 3 - DURATA-----

La Cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui passivi eventualmente contratti.-----

TITOLO II REQUISITI MUTUALISTICI, OGGETTO E NORME APPLICABILI-

ARTICOLO 4 - MUTUALITÀ PREVALENTE-----

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità, senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civile e delle altre disposizioni di leggi in materia ed in particolare della Legge 8 novembre 1991 n.381. Ai sensi dell'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n.381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art.5, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n.381/1991. -----

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello quindi di ottenere, tramite la gestione in forma asso-

ciativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e, in rapporto ad essi, agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio e un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.-----

Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art.1 della Legge 381/91. La Cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo. Le attività previste ai punti A) e B) dell'art.1 della Legge 381/91 saranno pertanto coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della Cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico e/o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. -----

La Cooperativa si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, etc) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art.1 della Legge 8 novembre 1991 n.381.-----

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno -approvato ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni- predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 c.c., dall'Amministratore ed approvato dall'Assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.- La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.-----

Per il raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. -----

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. -----

Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.-----

ARTICOLO 5 - OGGETTO-----

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.1, comma 1 della Legge 8 novembre 1991, n.381, ha per oggetto tutte le attività di seguito descritte.-----

Per quanto riguarda le attività previste ai punti A) e B) dell'Art. 1 della legge 381/91 la cooperativa potrà, coordinandole e collegandole funzionalmente:-----

a) Progettare e gestire centri socio riabilitativi, educativi ed occupazionali, case famiglie con servizi di formazione alle autonomie, servizi di aiuto personale, counselling, mediazione familiare ed interventi mirati verso le persone con disabilità psico-fisica, disagio psico-sociale, patologie psichiatriche e di dipendenze patologiche che valorizzino le abilità di ogni persona e agiscano sulla globalità delle situazioni personali, familiari, sociali e occupazionali con il principale obiettivo di favorire il loro collocamento lavorativo compatibilmente con le competenze possedute e le abilità acquisite, anche in servizi attinenti l'ordinaria manutenzione degli ambienti interni ed esterni degli stessi centri quali attività di pulizia, di piccola manutenzione degli immobili e dei giardini di pertinenza e servizio mensa;-----

b) Fornire servizi integrati socio-sanitari che supportino l'utente dalla riabilitazione al reinserimento sociale e lavorativo, gestire strutture residenziali e non, a favore di soggetti svantaggiati, in particolare, nell'ambito della disabilità psichica, fisica e sensoriale, del disagio psichico, della psichiatria, delle dipendenze, di anziani, di minori e adolescenti con ritardi di apprendimento, di famiglie in situazione di disagio e di esclusione sociale e di nuove forme emergenti di bisogni e povertà al fine di sostenerne l'autonomia personale ed economica anche mediante l'inserimento lavorativo degli stessi soggetti svantaggiati in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal

punto I al punto XXX, comprese quelle attinenti l'ordinaria manutenzione degli ambienti interni ed esterni delle suddette strutture;-----

c) Realizzare progetti per attività di inclusione sociale, educative, formative e di accompagnamento al lavoro rivolte a persone svantaggiate, di cui al precedente punto b), organizzando e gestendo servizi che favoriscano il processo di riabilitazione, educazione, integrazione sociale, formazione professionalizzante e inserimento lavorativo nell'ambito dei settori e delle attività di seguito specificate dal punto I al punto XXX;-----

d) Fornire servizi integrati socio-sanitari-educativi-occupazionali alla persona rivolti a immigrati, nomadi e richiedenti asilo, nonché a quanti che, per la loro condizione sociale o personale, necessitano di sostegno anche mediante la promozione di tirocini formativi e di inserimento lavorativo degli stessi beneficiari in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX;----

e) Promuovere e favorire la formazione professionale, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la specializzazione professionale di persone svantaggiate, operatori del privato sociale e della pubblica amministrazione e giovani con la finalità dell'inserimento lavorativo e del miglioramento della condizione lavorativa in particolare in favore degli stessi dipendenti e soci impegnati nello svolgimento delle attività di seguito specificate dal punto I al punto XXX;-----

f) Promuovere e gestire attività di tempo libero utili a perseguire socializzazione e inclusione quali: centri giovanili, campeggi, ostelli, parchi, soggiorni di vacanza, ludoteche, palestre a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno marine e montane anche mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati sia nelle funzioni manageriali di gestione, sia in quelle prettamente operative al contatto con il pubblico, sia in quelle relative ai servizi accessori di pulizia, manutenzione degli immobili, del verde e degli ambienti di pertinenza, gestione delle mense e di punti ristoro;-----

g) Fornire servizi integrati psico-socio-educativi-occupazionali per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale e lavorativo di minori e adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o a pene alternative alla detenzione, attraverso la promozione di tirocini e forme di inserimento lavorativo in attività diverse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX;--

h) Gestire gruppi appartamento, comunità alloggio, forme di co-housing, co-working e co-living, rivolte a persone svantaggiate e non ed a persone in condizione di emergenza abitativa e lavorativa anche mediante il coinvolgimento degli stessi beneficiari in servizi accessori di pulizia e manutenzione degli ambienti interni ed esterni di pertinenza ed in attività di-

verse gestite dalla cooperativa di seguito specificate dal punto I al punto XXX;-----

i) Progettare e gestire attività laboratoriali e di cantiere, eventi e/o attività nel settore culturale e/o artistico, artigianale e delle nuove tecnologie con finalità diretta alla promozione umana, all'integrazione sociale e lavorativa, allo sviluppo della personalità e dell'autonomia, al recupero delle abilità residue e all'accrescimento della partecipazione attiva alla vita della collettività, mediante la formazione e l'inserimento lavorativo e il coinvolgimento operativo, di soggetti svantaggiati nei mestieri legati alle produzioni culturali, artistiche e artigianali e alle nuove tecnologie;-----

j) Progettare e gestire, anche con l'inserimento di soggetti svantaggiati, sportelli di inclusione sociale e lavorativa rivolti alla cittadinanza quali: informa-giovani, sportelli sociali, sportello migranti, nonché attività interculturali rivolte a minori e ed adulti, come insegnamento dell'italiano, laboratori, attività di orientamento formativo e lavorativo, anche in convenzione con enti pubblici e privati;-----

k) Prendere in concessione a titolo gratuito i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi della L.709/96, per il loro riutilizzo a fini sociali e lavorativi;-----

l) Curare l'edizione e la diffusione di periodici, riviste e libri su temi relativi agli scopi su indicati, mediante il coinvolgimento operativo, la formazione e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati nei mestieri legati all'editoria, alle produzioni multimediali ed ai social media;-----

m) Organizzare la gestione di servizi ed interventi per la difesa dell'ambiente attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, compresa la progettazione e la realizzazione di fattorie sociali e attività di educazione ambientale, nonché di interventi di tutela e ripristino dell'equilibrio ecologico in genere, anche in via di prevenzione attraverso la rilevazione, lo studio e la catalogazione dei fenomeni di degrado ambientale;-----

n) Gestire centri sociali e culturali e incubatori di impresa per la promozione, l'animazione sociale e culturale del territorio, lo sviluppo locale e l'impegno educativo e di promozione di una cultura di impresa solidale tramite la valorizzazione delle competenze delle persone, delle responsabilità a vari livelli e la tutela dei diritti civili mediante la promozione di forme di co-progettazione, co-working e sostegno alle start-up in gruppi misti composti da persone svantaggiate e non.-----

Per quanto riguarda le ulteriori attività di cui all'art.1, lett. b) della legge n.381 del 1991, in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente sezione del presente articolo comprendente i punti da a) ad n) come sopra declinato, la cooperativa al fine di garantire lo scopo dell'inserimento sociale e lavorativo dei lavoratori

svantaggiati quali disabili psichici, fisici e sensoriali, soggetti affetti da dipendenze patologiche ed ex tossicodipendenti, di minori in età lavorativa con ritardi di apprendimento, componenti nuclei famigliari in situazione di disagio e di esclusione sociale, detenuti ed ex detenuti, immigrati, nomadi e richiedenti asilo, può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:-----

I. manutenzione e custodia del verde pubblico e/o privato di strade urbane e extraurbane, di piazze, fossi, arenili e dell'arredo urbano;-----

II. realizzazione e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, di piazze, fossi, arenili;-----

III. realizzazione e manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale;-----

IV. pulizia, derattizzazione, disinfestazione disinfezione, portierato, custodia e sorveglianza di strutture e infrastrutture pubbliche e/o private;-----

V. progettazione, realizzazione, commercializzazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari di varia natura;----

VI. costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili ed infrastrutture, ivi compresa la progettazione, fornitura, l'installazione e manutenzione di impianti idrosanitari, termici, elettrici, pannelli solari e fotovoltaici;-----

VII. realizzazione e manutenzione di impianti elettrici e termoidraulici civili e industriali;-----

VIII. gestione di archivi, biblioteche, parchi tematici e archeologici, di servizi museali, di attività editoriali anche multimediali e di servizi culturali pubblici e privati;-----

IX. produzione servizi informatici e di comunicazione di ogni genere;-----

X. raccolta e trasporto di rifiuti di ogni genere ed in particolare la raccolta differenziata e di rifiuti speciali, nonché attività volte al riutilizzo della carta, vetro, residui metallici, e quant'altro possa essere riutilizzato per il risparmio e la valorizzazione di risorse naturali;-----

XI. pulizia e risanamento ecologico di spiagge e tratti costieri;-----

XII. sgombero solai e cantine, commercializzazione di materiali ed oggetti provenienti da tale attività;-----

XIII. facchinaggio;-----

XIV. servizi di consegna e invio corrispondenza, raccomandate e pacchi;-----

XV. svolgimento di attività di servizio quali ad esempio l'affissione di manifesti;-----

XVI. gestione centri sociali aperti per il servizio di formazione, socializzazione positiva e reinserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e non;-----

XVII. gestione, animazione, fornitura di servizi ausiliari, di pulizia di lavanderia, di portierato, sorveglianza e mensa per pubblici servizi, centri diurni e strutture residenziali a

conduzione pubblica e privata, centri termali, stabilimenti balneari, villaggi, alberghi, campeggi; gestione parcheggi;---
XVIII. gestione e manutenzione, parchi pubblici e parchi gioco, impianti sportivi e ricreativi pubblici e/o privati;-----
XIX. valorizzazione del turismo regionale, servizi di accoglienza e ricettività turistica, produzione di servizi per portatori di handicap, produzione e diffusione di documentazione turistica in genere;-----
XX. organizzazione di eventi sportivi, fieristici, culturali, convegni ed eventi formativi presso strutture ed infrastrutture pubbliche e/o private, gestione di servizi inerenti l'organizzazione di tali eventi, servizi di banqueting e catering;--
XXI. produzione e vendita di manufatti di vario genere attraverso la realizzazione e gestione di laboratori artistici e/o artigianali;-----
XXII. produzione, distribuzione e vendita anche a domicilio, di prodotti agricoli, alimentari e non;-----
XXIII. gestione di attività di ristorazione, di somministrazione cibi e bevande e di gestione bar sia in forma fissa che ambulante, gestione di mense, servizi di catering e banqueting;-----
XXIV. organizzazione e gestione corsi di formazione professionale destinati al reintegro nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati indicati dalla Legge 381/91 e soci della cooperativa, a tal fine la cooperativa potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da Leggi Regionali, nazionali e comunitarie;-----
XXV. produzione, coltivazione e commercializzare di piante, svolgimento di attività di giardinaggio e agricoltura sociale;
XXVI. attività di riordino ed inventariazione di archivi e fondi speciali, di pulitura, catalogazione, schedatura, trasporto di materiale archivistico e archeologico;-----
XXVII. gestione di sale cinematografiche, realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive, produzione di corti, lungometraggi, documentari, spot, reportage in qualsiasi formato per il cinema, la televisione, la radio ed il web e diffusione della cultura cinematografica attraverso la formazione, la didattica e l'informazione e la gestione di attività radiofonica, televisiva e web tv;-----
XXVIII. gestione servizi cimiteriali;-----
XXIX. esercizio e conduzione di canili ed altri ricoveri per animali, compresi i servizi relativi alla gestione di cimiteri per animali detti di affezione o di compagnia;-----
XXX. realizzare una o più attività sopra elencate tra loro collegate.-----
La cooperativa potrà svolgere, altresì, tutte quelle attività, in proprio o per conto terzi, che si riterranno opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati.-----
Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni

concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n.381, avverranno con gestioni amministrative nettamente separate.-----

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni. Inoltre, secondo l'art. 5 della suddetta legge 59/1992, la cooperativa potrà adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale, così come previsto dalle leggi vigenti in materia può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone con ridotta capacità lavorativa.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonché, per la sola indicazione esemplificativa:-----

a) potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non;-----

b) potrà aderire ad associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e non in contrasto con quanto disposto dal presente statuto;-----

c) potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori, comunque costituiti, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;---

d) potrà favorire la costituzione di cooperative edilizie per l'assegnazione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fidejussioni, concessione di mutui o partecipazioni;-----

e) potrà curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;-----

f) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati suindicati, nonché quanto previsto dalla L.R. 21/93, art. 5, comma 2, lettere a), b) e c).-----

Per la realizzazione della propria attività la cooperativa potrà fare utilizzo della attività non prevalente di soggetti non soci e potrà ulteriormente costituire e partecipare a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545-septies

C.C.-----
Ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 e s.m.
i criteri e le regole dello svolgimento dell'attività mutuali-
stica da parte della cooperativa e dei soci, l'organizzazione
e l'articolazione in categorie dei soci, il funzionamento tec-
nico e quello amministrativo, la distribuzione dei ristorni e
la raccolta del prestito da soci saranno disciplinati da appo-
siti regolamenti interni redatti dall' Organo amministrativo
ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze pre-
viste per le Assemblee straordinarie.-----
ARTICOLO 6 - NORMATIVA APPLICABILE-----
Alla Cooperativa si applicano, per tutto quanto non previsto
dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, le
disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e delle
leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in
materia di società a responsabilità limitata, in quanto compa-
tibili con la disciplina cooperativistica e nei limiti di cui
all'art. 2519 c.c., le leggi speciali in materia, con partico-
lare riferimento alla Legge 3 aprile 2001 numero 142 e succes-
sive modifiche ed integrazioni della posizione del socio lavo-
ratore e l'articolo 2527 c.c..-----
TITOLO III - SOCI-----
ARTICOLO 7 - SOCI COOPERATORI-----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.-----
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-
tà di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una
capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della
cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-
mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o
professionale. L' ammissione è finalizzata allo svolgimento
effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva parteci-
pazione del socio all'attività economica della cooperativa;
l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica
della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche
in relazione delle strategie imprenditoriali di medio e lungo
periodo.-----
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in
proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società
che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si
trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con
la Cooperativa. -----
In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci
anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero stretta-
mente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, ma
comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla
legge. Possono essere ammesse come soci della cooperativa per-
sone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previ-
sto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-
rative sociali. -----

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività delle prestazioni lavorative dei soci. La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. -----

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto lavoro non subordinato e/o di dipendenza funzionale fra i soci co-imprenditori e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.-----

L'attività dei soci costituisce adempimento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto, per i loro conferimenti di lavoro, ad un compenso che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettivamente svolto. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 3 aprile 2001 n.142 il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la L. 3 Aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. -----

ARTICOLO 8 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI.-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci a sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. ---

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto, devono tuttavia completare la formazione o effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa. -----

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere

eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile. -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. ----

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.15 del presente statuto:-----

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; -----
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o di inserimento) fissato al momento della sua ammissione. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 7 del presente statuto. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.-----

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.-----

ARTICOLO 9 - SOCI IN PROVA-----

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 2527 c.c. la cooperativa può ammettere nuovi soci, meglio identificati come soci in prova, in una categoria speciale. Essi non possono essere come numero superiori ad un terzo del numero totale dei soci della cooperativa. -----

Per diventare socio in prova si dovrà inviare domanda scritta seguendo l'iter previsto dall'articolo 11 del presente statuto.-----

Essi pur potendo partecipare alle assemblee ordinarie, e non alle straordinarie, non avranno diritto al voto. Il socio in prova dovrà rispettare solo gli obblighi lavorativi previsti per il lavoratore. -----

Il socio in prova dopo un periodo di cinque anni potrà usufruire dei diritti spettanti agli altri soci della cooperativa,

se dovesse rimanere socio della cooperativa. La decisione verrà presa dal consiglio di amministrazione previo presentazione della relativa domanda di ammissione, da parte del soggetto interessato, entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di socio in prova. Se tale diritto non verrà esercitato dall'interessato, terminerà il legame esistente tra il socio in prova e la cooperativa sociale. Il socio in prova potrà recedere inviando una raccomandata A/R al consiglio di amministrazione che entro dieci giorni dal ricevimento della stessa dovrà ratificare la decisione. -----
L'esclusione del socio in prova potrà essere decisa dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nelle modalità previste dall'articolo quattordici del presente statuto. -----

ARTICOLO 10 - SOCI VOLONTARI -----

Il numero dei Soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. -----

La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n.266.--
Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentato sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei Soci. -----

I soci volontari devono essere assicurati dalla cooperativa, per la attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali. -----

ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE -----

Colui il quale intende essere ammesso conte socio dovrà presentare all' Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; --
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. e seguenti del presente statuto. -----
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi, di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. -----
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto dalla domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, colui il quale l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----
Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. ---
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI -----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- del capitale sottoscritto;-----
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori; -----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.-----
c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto

nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----
E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente, salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----
ARTICOLO 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO-----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-----
ARTICOLO 14 - RECESSO -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:-----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. -----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 38 e seguenti. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----
ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE -----
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli

organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi; -----

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo; -----

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;-----

f) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro di cui al CCNL di riferimento, richiamato nel Regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01;-----

g) il cui ulteriore rapporto non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.-----

Il socio potrà, infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa imputabile alla condotta dello stesso. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. -----

ARTICOLO 16 - DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE-----

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art.4.-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.-----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.-----

ARTICOLO 17 - MORTE -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 18. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

ARTICOLO 18 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE -----

I soci receduti od esclusi, e gli eredi e legatari del socio deceduto qualora non subentrino a quest'ultimo in qualità di socio, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, a norma del successivo art.22, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.---

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del Bilancio stesso.-----

ARTICOLO 19 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI.-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15, lettere b), c), d), e), f), e g) dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE: ELEMENTI COSTITUTIVI-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

1) dai conferimenti effettuati dai soci operatori. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.12; -----

d) dalla riserva straordinaria; -----

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

ARTICOLO 21 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.11. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

ARTICOLO 22 - BILANCIO DI ESERCIZIO-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio a 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trentapercento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.

59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----
ARTICOLO 23 - RISTORNI -----
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilanci di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----
L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----
- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; --
- emissione di quote di sovvenzione. -----
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio secondo quanto previsto in apposito regolamento.-----
TITOLO V ORGANI SOCIALI-----
ARTICOLO 24 - GLI ORGANI -----
Sono organi della società: -----
a) l'Assemblea dei soci; -----
b) L'Organo Amministrativo; -----
c) il Collegio sindacale, se nominato.-----
ARTICOLO 25 - ASSEMBLEE-----
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. -----

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

ARTICOLO 26 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA-----

L'Assemblea:-----

- 1) approva il bilancio, destina gli utili, delibera sugli eventuali ristorni; -----
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;-----
- 3) procedi alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;-----
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; -----
- 5) approva i regolamenti interni;-----
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto costitutivo; -----
- 8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, o vero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento, almeno otto giorni prima. --

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mal) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. -----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano presenti o constata che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. -----

L'assemblea ai riunisce inoltre quante volte l'organo di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci. -----

ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI-----

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

ARTICOLO 28 - VOTAZIONI-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

ARTICOLO 29 - DIRITTO DI VOTO -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio, persona fisica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.2372 del cod. civile.-----

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal vice presidente (se nominato), ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

ARTICOLO 31 - AMMINISTRAZIONE -----

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabili da tre a

cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere sempre costituita da soci cooperatori. -----

Il Consiglio di Amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.-----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un vice presidente.-----

ARTICOLO 32 - COMPITI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO-----

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----

A puro titolo esemplificativo l'Organo amministrativo:-----

- delibera sull'ammissione, recesso o esclusione dei soci;----
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; -----
- redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;-----
- nomina i direttori, conferiscono procure, sia generali che speciali;-----
- delibera l'adesione della società ad altre cooperative, a consorzi di cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa e ai soci;-----
- delibera sull'apertura di conti correnti bancari e postali;-
- redige il bilancio annuale di esercizio indicando, ai sensi dell'art. 2 della L. 59/92, nella relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutarî;-----
- documenta nella nota integrativa al bilancio i dati relativi alla prevalenza mutualistica.-----

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

ARTICOLO 33 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

ARTICOLO 34 - INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

ARTICOLO 35 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI-----

Spetta alla decisione dei soci di determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. La determinazione del compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.-----

ARTICOLO 36 - RAPPRESENTANZA-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. -----

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

ARTICOLO 37 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La società può nominare un Organo di controllo o un Revisore,

in possesso dei requisiti di legge. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.- Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.2543 del cod. civile, si applicano in virtù del rinvio effettuato in tal senso dall'art.2477 del cod. civile in materia di società a responsabilità limitata, le disposizioni previste in materia per la società per azioni-----

TITOLO VI CONTROVERSIE-----

ARTICOLO 38 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui in seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; -----
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di così, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Gli Arbitri sono in numero di: -----

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile; -----
- b) tre, per le altre controversie.-----

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Taranto. -- La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. -----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

ARTICOLO 39 - SCIoglimento ANTICIPATO-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----

ARTICOLO 40 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE-----

In caso di scioglimento della Società, L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lettera c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59 -

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

ARTICOLO 41 REGOLAMENTI-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.-----

ARTICOLO 42 PRINCIPI DI MUTUALITA, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE-----

La società cooperativa deve intendersi una mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato. L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'Art. 2513 del cod. civile. In ragione della qualità della cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa: -----

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati

di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale sociale;-----
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa né successivamente al suo scioglimento; -----
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----
ARTICOLO 43 RINVIO-----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperativa a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----
Firmato: Milella Roberta, Sapere Mariateresa, Labriola Rocco. Nicola Tacente Notaio. Vi è il sigillo.-----
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Atto esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.-----
Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Taranto il 14 giugno 2019 al n.9468.-----
Taranto, lì 14 giugno 2019.-----